



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI _____

Intervento finanziato dal Piano Nazionale di investimenti Complementari al PNRR (PNC) - Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima - Linea di investimento 1.1. "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata" CUP I83C22000640005

CIG _____

Indice

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara	4
Art. 2 - Norme regolatrici	4
Art. 3 – Oggetto	4
Art. 4 – Durata del contratto	5
Art. 5 - Proprietà della strumentazione	5
Art. 6 - Importo contrattuale	5
Art. 7 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura	5
Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Art. 9 - Obblighi di riservatezza	6
Art. 10 - Trattamento dei dati personali	7
Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva	7
Art. 12 - Subappalto e subcontratti	7
Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 14 - Garanzia definitiva	8
Art. 15 - Recesso.....	9
Art. 16 - Recesso per giusta causa	9
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	9
Art. 18 - Condizioni particolari di esecuzione per contratti finanziati con PNC	10
Art. 19 - Penali	11
Art. 20 - Risoluzione.....	11
Art. 21 - Clausola risolutiva espressa	12
Art. 22 – Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto	13
Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente tecnico.....	13
Art. 24 - Verifica di conformità	14
Art. 25 - Fatturazione e pagamenti	14
Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore	15
Art. 27 - Clausola di revisione prezzi.....	15
Art. 28 - Cause di forza maggiore.....	16
Art. 29 - Elezioni di domicilio	16
Art. 30 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza	16
Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d'autore	16
Art. 32 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV.....	17
Art. 33 - Foro di competenza	17
Art. 34 - Forma del Contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione	18
Art. 35 - Rinvio	18

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, via Ospedale Civile 24, Codice Fiscale 92111430283 e Partita Iva 03382700288 (di seguito identificata semplicemente ARPAV o Agenzia), nella persona del Direttore Generale Ing. Loris Tomiato, in forza dei poteri attribuiti con Delibera del Consiglio Regionale n. 81 del 21/07/2021 che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di ARPAV;

e

_____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, Codice Fiscale e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del legale rappresentante _____, in forza dei poteri allo stesso conferiti da _____ ovvero risultanti da visura camerale (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO CHE

1. con Delibera del Direttore Generale n. __ del __/__/____, è stata indetta una procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione tecnico scientifica da laboratorio per la valutazione del rischio della filiera idropotabile e la determinazione degli inquinanti emergenti;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ Serie Speciale del _____;
3. con Delibera del Direttore Generale n. __ del _____, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto, in particolare la fornitura di _____ (lotto/i __) in favore di _____;
4. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co.1, del D.lgs. n. 36/2023 di seguito Codice;
5. ai sensi dell'art. 99 del Codice, sono stati effettuati in capo al Fornitore, con esito favorevole, gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 di idoneità e di capacità tecnica e professionale;

6. (eventuale) con nota protocollo n. ___ del ___/___/____, sono state richieste tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le informazioni di cui all'art. 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Essendo decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, D. Lgs. 159/2011 senza che siano pervenute le richieste informazioni ovvero, (eventuale) essendo stata rilasciata informativa liberatoria provvisoria, si può procedere alla stipulazione del presente contratto, fermo restando che ARPAV risolve il contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti del Fornitore successivamente alla sottoscrizione;
7. (eventuale) è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18, co.3, del Codice;
8. il Fornitore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara

- 1 Le premesse di cui sopra, l'offerta tecnica, l'offerta economica, il capitolato tecnico e tutti gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione delle prestazioni del presente contratto è regolata:
 - a) dalle clausole del presente atto e dalle condizioni richiamate nel capitolato tecnico e suoi allegati, nell'offerta tecnica ed economica del Fornitore per tutti gli aspetti migliorativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore;
 - b) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal D.L. n. 77/2021 come modificato dalla L. n. 108/2021;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio discrezionale di ARPAV, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Art. 3 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura/e _____, marca e modello _____ individuata con CIG _____.
2. (eventuale) La fornitura sarà eseguita dalle singole imprese, come indicato nell'atto costitutivo di RTI.

3. Con la stipula del contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel capitolato e nell'offerta tecnica del Fornitore.

Art. 4 – Durata del contratto

1. (eventuale) È stata data esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 del D. Lgs n. 36/2023.
2. Il termine di ultimazione della fornitura comprensiva del collaudo tecnico funzionale della strumentazione, è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto (oppure) del verbale di esecuzione anticipata, ovvero dal ___/___/_____.

Art. 5 - Proprietà della strumentazione

1. ARPAV acquisisce la proprietà delle apparecchiature a partire dalla data di sottoscrizione per approvazione del verbale di avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale di cui all'art. 5 del capitolato.
2. Prima di tale data tutti i rischi di perdita, furto e danni all'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 6 - Importo contrattuale

1. I prezzi convenuti sono quelli proposti dal Fornitore con l'offerta economica, da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivi di tutti gli oneri, le spese e i rischi inerenti le prestazioni contrattuali (trasporto, consegna, installazione, messa in funzione, collaudo dell'apparecchiatura, corso di formazione, assistenza tecnica in garanzia), nonché di ogni altro onere previsto nel capitolato.
2. Detti prezzi sono determinati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio.
3. L'importo contrattuale per la fornitura di cui al precedente art. 3, è determinato, IVA esclusa, in € _____/___ (_____/___).
4. Il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00.
5. Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 7 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

1. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico.
2. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte dall'ARPAV e/o da terzi.
5. ARPAV, per le attività di scarico e carico dei materiali, metterà a disposizione del Fornitore i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle medesime.
3. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPAV, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). Il Fornitore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali) di settore, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l'attività oggetto di appalto, per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
3. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare il contratto/i collettivo/i anche dopo la scadenza e fino alla sua sostituzione.
4. Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
5. Si richiama quanto disposto dall'articolo 11, co. 6 del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto, prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), con riguardo in particolare al trattamento dei dati personali conferiti per il perfezionamento del presente contratto, nonché per gli adempimenti connessi alla gestione dello stesso e di essere a conoscenza dei diritti spettanti in virtù degli artt. da 15 a 22 della citata normativa.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni causati a persone o beni, tanto del Fornitore quanto dell'ARPAV e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. A tal fine, il Fornitore dichiara di aver stipulato e si impegna fin d'ora a produrre a prima e semplice richiesta, la polizza assicurativa, a beneficio di ARPAV e/o di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Agenzia, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno Il Fornitore possa arrecare ad ARPAV, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a € 5.000.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto.
4. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
5. Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 12 - Subappalto e subcontratti

1. Il subappalto è regolato dall'art. 119 del Codice.
2. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le

categorie di forniture e servizi riportati al comma 3 del succitato art. 119.

3. (eventuale) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
4. (eventuale) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ alla ditta _____.

Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della L. 136/2010 il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. In esecuzione di quanto sopra, il Fornitore dichiara che il proprio conto corrente dedicato è _____ e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono _____.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. (eventuale) Il Fornitore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. (eventuale) Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.
6. (eventuale) ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 14 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa da _____ ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia è vincolata fino alla conclusione del contratto, e dovrà comunque avere efficacia fino alla definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorta in dipendenza dell'esecuzione dello stesso.

3. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAV, fermo restando quanto previsto all'art. 10 del capitolato tecnico "Penali", ha diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia.
4. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. La garanzia è automaticamente svincolata, senza necessità di nulla osta di ARPAV, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante da parte del Fornitore del Certificato di regolare esecuzione/Certificato di verifica della conformità.
6. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione di cui al precedente comma, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è versata.
7. ARPAV ha diritto di avvalersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ARPAV può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato da ARPAV mediante una formale comunicazione al Fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ARPAV prende in consegna i servizi e le forniture e ne verifica la regolarità.
3. L'allegato II.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione di ARPAV e gli obblighi di rimozione e sgombero del Fornitore.

Art. 16 - Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura/servizio, ARPAV potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive del Fornitore disciplinate all'art. 120, co. 1, lett. d) del Codice, è fatto divieto al medesimo di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Per le cessioni del credito si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21/2/1991. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità.

3. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente Contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Condizioni particolari di esecuzione per contratti finanziati con PNC

1. (in caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta) Entro sei mesi dalla stipula del contratto, il Fornitore si impegna a consegnare ad ARPAV una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui all'art. 10, co. 1, lett. e, del capitolato "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
2. (in caso di operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) Entro sei mesi dalla stipula del contratto, il Fornitore si impegna a consegnare ad ARPAV la **certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui all'art. 10, co. 1, lett. f, del capitolato "Penali".
3. Il Fornitore si impegna, qualora fosse necessario procedere a nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali in misura pari ad almeno tre unità, come previsto dall'art. 47, co. 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, ad assicurare:
 - una quota pari almeno al 30% di occupazione giovanile;
 - una quota pari almeno al 30% di occupazione femminile.
4. Nel caso di cui al precedente co. 3, il Fornitore produce entro quindici giorni dalla conclusione del contratto, apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto, con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e di genere. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 10, co. 1, lett. g, del capitolato "Penali".

5. Le relazioni e la dichiarazione di cui ai precedenti commi, dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.arpav.it, nei termini indicati.
6. Le relazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno pubblicate, sul profilo di ARPAV, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. lgs n. 50/2016 e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021.
7. Il Fornitore è tenuto a rispettare il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) "Do no significant harm", ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Art. 19 - Penali

1. Il Fornitore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 10 del capitolato.
2. L'ammontare delle penali comunque inflitte, ai sensi dell'art. 50, co.4 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, non potrà superare il 20% dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 21.

Art. 20 - Risoluzione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo, e di cui al comma 3, lettere a) e b);
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. ARPAV risolve il presente contratto qualora:
 - a) nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti del Fornitore sia intervenuto, o risulti dall'esito dell'informativa prefettizia, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
3. Il contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, ARPAV su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato al Fornitore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga,

ARPAV risolve il contratto, con atto scritto comunicato al Fornitore, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
7. L'allegato II.14 del Codice disciplina le attività demandate al direttore dell'esecuzione contrattuale e al verificatore di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, il Fornitore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato da ARPAV. In caso di mancato rispetto del termine, ARPAV provvede d'ufficio addebitando al Fornitore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, ARPAV può depositare cauzione in conto vincolato a favore del Fornitore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto del Fornitore di agire per il risarcimento dei danni.
9. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
10. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
11. In caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 21 - Clausola risolutiva espressa

1. Le parti convengono con la seguente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c, che il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) collaudo negativo di cui all'art. 5, co.4, del Capitolato, o mancato collaudo;
 - b) applicazioni di penali oltre la misura massima stabilita del 20% dell'importo contrattuale;
 - c) decorso infruttuoso dei termini massimi di applicazione della penale, di cui all'art. 10, co. 1, lett. a) e b) del Capitolato;
 - d) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero prestazioni di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto;
 - e) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

g) impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 28 (Cause di forza maggiore). Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore.

Nel caso in cui ARPAV non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod. civ., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro.

Nel caso in cui ARPAV contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 28, dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi, previsti al presente art. 21;

h) violazione delle disposizioni previste dai seguenti articoli: Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura (art. 7); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); Obblighi di riservatezza (art. 9); Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva (art. 11); Subappalto e subcontratti (art.12); Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13); Garanzia definitiva (art. 14); Divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 17); Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore (art. 26); Brevetti industriali e diritti d'autore (art. 31); Mancata osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti di ARPAV (art. 32);

2. (eventuale) Nei casi di cui al precedente co.1, lettere a), b), c) e d) la risoluzione può essere parziale limitatamente alla strumentazione oggetto di contestazione.
3. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior risarcimento del danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
4. In caso di risoluzione ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 22 – Esecuzione o completamento della fornitura nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto

1. Le procedure di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione del contratto sono disciplinate dall'art. 124 del Codice.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni elencate nel co.1 del succitato art. 124, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura/servizi. L'affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente tecnico

1. ARPAV individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, il dott./dott.ssa _____, (tel. _____, e-mail: _____).
2. Salvo diverse disposizioni, ARPAV, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Il Referente tecnico individuato dal Fornitore che interagirà con ARPAV, in nome e per conto del Fornitore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è _____.

4. L'eventuale sostituzione del Referente tecnico, causata da motivi di forza maggiore, dovrà essere comunicata preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 24 - Verifica di conformità

1. Ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. (eventuale) La verifica finale sulla regolarità delle prestazioni rese, viene effettuata non oltre sei mesi dall'avvenuto positivo collaudo della strumentazione, a seguito della quale verrà rilasciato il Certificato di verifica di conformità.
3. (eventuale) La verifica finale sulla regolarità delle prestazioni rese, viene effettuata non oltre tre mesi dall'avvenuto positivo collaudo della strumentazione, a seguito della quale verrà rilasciato il Certificato di regolare esecuzione.
4. Il Certificato di verifica di conformità/Certificato di regolare esecuzione viene trasmesso al Fornitore che potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata a titolo di garanzia definitiva.

Art. 25 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4, il Fornitore emette fattura dopo l'avvenuto positivo collaudo della strumentazione.
2. La fattura dovrà essere recapitata in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso la U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) dovrà:
 - essere intestata ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, via Ospedale Civile 24 – 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
 - specificare il **CIG n.** _____, e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.
3. La fattura, essendo ARPAV assoggettata allo split payment, dovrà esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.
4. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
5. Il pagamento della fattura verrà effettuato, entro 30 giorni, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura resa.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.
8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, ARPAV procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di ARPAV.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. ARPAV si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si impegna inoltre:
 - a) a prestare la fornitura impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale e i mezzi necessari per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto, ivi compresi gli allegati;
 - b) a garantire la fornitura assimilata a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato dall'ARPAV che non potrà in nessun caso essere sospesa, neanche in caso di scioperi, malattia, ferie del personale impiegato o indisponibilità del mezzo di trasporto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate da ARPAV;
 - c) a predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
 - e) a comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 27 - Clausola di revisione prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. L'applicazione della revisione dei prezzi sarà valutata sulla base di una istruttoria in seguito all'istanza del Fornitore che dovrà dimostrare l'avvenuto incremento delle singole voci di costo e della manodopera. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà applicato l'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento.
3. La richiesta di revisione prezzi potrà avvenire su apposita istanza del Fornitore tramite invio di PEC all'indirizzo acquisti@pec.arpa.veneto.it.

Art. 28 - Cause di forza maggiore

1. Il Fornitore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, al verificarsi di eventi o circostanze quali guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza, nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento provi tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
4. Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'articolo all'art. 10 del capitolato tecnico e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. 20.

Art. 29 - Elezioni di domicilio

1. Agli effetti del presente atto il Fornitore elegge il proprio domicilio presso la sede di _____.
2. Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante PEC (posta elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi:
ARPAV: acquisti@pec.arpav.it
Fornitore: _____ al quale saranno notificati tutti gli atti relativi al contratto.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Art. 30 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

1. Ai sensi dell'art. 26 c.3 bis e 3 ter del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da Arpav, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte del Fornitore.
2. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesima.
3. ARPAV si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 32 - Codice di comportamento dei dipendenti di ARPAV

1. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del DPR n. 2/2013, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV, adottato dalla stazione appaltante con DCS n. 81 del 31/03/2021.
2. Pertanto il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato DPR, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di ARPAV. A tal fine il Fornitore è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, ARPAV ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del DPR n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web "Amministrazione trasparente/Atti generali" di ARPAV.
3. Il Fornitore si impegna pertanto a trasmettere copia del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ARPAV che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Fornitore dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta la revoca dalla procedura di affidamento.

Art. 33 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra ARPAV e il Fornitore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, del contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di Padova.

Art. 34 - Forma del Contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 co. 1 del Codice.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri relativi alla sottoscrizione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo, come previsto dall'art. 18 co. 10 del Codice, è dovuta nella misura di € _____ calcolati in proporzione al valore del contratto, come da Tabella A di cui all'allegato I.4 del Codice.
3. Il Fornitore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere ad ARPAV le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati (e degli eventuali avvisi di rettifica) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, mediante avviso di pagamento rilasciato dal sistema PagoPA.

Art. 35 - Rinvio

1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARPAV

Per il Fornitore

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE